

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 20 del 28/9/2005: **Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247)**
- n. 27 del 26/10/2005: **Indirizzi triennali 2005-2007 per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n. 12) (proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005, n. 1601)**

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 settembre 2005, n. 20

**Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247)**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1247 dell'1 agosto 2005, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni";

visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 13248 del 7 settembre 2005;

preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8, ed in particolare l'art. 10, il quale prevede che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia, che definisca:

- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";

vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema regionale amministrativo locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" e in particolare l'art. 14, comma 1, lettera f);

dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna è impegnata a perseguire obiettivi di continuità, di arricchimento dell'offerta educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra le realtà educative della prima e seconda infanzia;

rilevate, altresì, le finalità generali della normativa vigente e dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in cui le finalità e gli obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la qualità della vita dei bambini e del-

le loro famiglie e impegna le Istituzioni di Governo a una programmazione comune;

viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007" che per il settore infanzia prevede anche stanziamenti alle Amministrazioni provinciali finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 1/00 e successive modifiche;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 8 "Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"" in cui si stabilisce, tra l'altro, che agli oneri finanziari si farà fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le Politiche sociali (art. 36);

dato atto inoltre che:

- i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del programma in oggetto per gli anni 2005, 2006, 2007:
  - sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali per l'anno 2005, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario in corso;
  - saranno specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali per gli anni 2006, 2007, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari di pertinenza;
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna sarà stabilita in seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato anche con riferimento al Fondo nazionale delle Politiche sociali;
- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)", parte integrante e sostanziale del presente atto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 447/03, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

preso atto che la Giunta regionale ha sentito il parere della Conferenza regionale Autonomie locali nella seduta del 18 luglio 2005;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)", allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, di seguito denominata legge regionale, la Giunta regionale, in attuazione del sopracitato programma:

- a) adotterà la delibera di programma annuale per i finanziamenti in conto capitale, approverà gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotterà il relativo riparto;
- b) approverà il riparto dei fondi a favore delle Province per le spese correnti, unitamente all'assegnazione delle risorse a favore delle stesse;

3. di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge regionale, con successivi atti provvederà alla realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi anche in accordo con gli Enti locali;

4. di dare atto che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del programma in oggetto per gli anni 2005, 2006, 2007:

– sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali per l'anno 2005, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario in corso;

– saranno specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali per gli anni 2006, 2007, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari di pertinenza;

di dare altresì atto:

– che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna sarà stabilita in seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale delle Politiche sociali;

– che qualora si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)", parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire che, nel rispetto delle norme recate dalla Legge 350/03, le risorse regionali di cui al Capitolo di spesa 58435 dovranno finanziare esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 350/03, trattandosi di contributi destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili del patrimonio pubblico di proprietà di Enti locali;

6. di stabilire, inoltre, che con successivi atti della Giunta regionale si provvederà a dare attuazione alle iniziative dirette regionali, il cui onere finanziario graverà sui Capitoli 58437 e 75648;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## ALLEGATO

**Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)****INDICE**

1. Premessa
2. Interventi
  - 2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni
  - 2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
  - 2.3 Qualificazione dei servizi:
    - 2.3.1 coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale
    - 2.3.2 coordinamento pedagogico provinciale
    - 2.3.3 formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
  - 2.4 Realizzazione di servizi sperimentali

**1. Premessa**

Il presente programma, relativo ai servizi educativi per l'infanzia, contiene elementi utili ad offrire agli Enti locali un quadro unitario e organico di riferimento in stretta connessione con le norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il triennio 2005-2007.

Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del presente programma promuovono una progettualità integrata e mirata degli interventi al fine:

da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:

- un sistema di servizi educativi pubblici e privati di qualità in grado di renderli anche centri di elaborazione culturale e riferimenti autorevoli verso le famiglie;
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore, orientato alla promozione del benessere del bambino e alla predisposizione di una pluralità di offerte, tali da facilitare una scelta delle famiglie verso le tipologie di servizio riconosciute più adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;

dall'altro, di sollecitare:

- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia all'interno delle diverse realtà provinciali sia tra le stesse;
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inesa, che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle realtà di maggiori dimensioni e in quelle di più recente espansione e, nello specifico, laddove è più alta la presenza di giovani coppie con figli piccoli;
- un'attenzione alla qualità delle prestazioni offerte dai servizi, in forma più omogenea, siano essi pubblici o privati;
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilità e continuità consente di monitorare e promuovere standard quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;
- una comunicazione sistematica tra le diverse realtà all'interno dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le esperienze più avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di studio per una crescita professionale degli educatori e dei coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura sull'infanzia;
- una collaborazione tra i Comuni per il governo di un sistema di servizi di qualità avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici provinciali;

- un più accentuato raccordo tra servizi e Università, anche tramite l'attuazione della convenzione tra Regione, ANCI, UPI, Legautonomie e Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione-Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento del diritto dei bambini all'educazione, con particolare riguardo alla cultura di origine e alla necessaria integrazione, anche tramite l'accesso ai servizi educativi offrendo, al tempo stesso, alle loro famiglie opportunità di scelta tra differenti opzioni per conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.

Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in particolare:

- alla Regione il compito specifico di approvare il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la promozione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari; la promozione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonché per attività di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:
  - a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi;
  - b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'art. 14, comma 1, lettera f) della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" che prevede l'adozione di criteri preferenziali relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori. La L.R. 6/04 è stata approvata immediatamente prima della L.R. 8/04 e dunque fa riferimento al testo originario della L.R. 1/00 ("Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1"). Il riferimento che la L.R. 6/04 fa all'atto di Giunta regionale di determinazione di modalità e procedure dei contributi è ora da riferire al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale modificata (L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04).

Le Province potranno integrare i finanziamenti regionali con fondi propri.

In base all'art. 14 (comma 1, lettera b) della legge regionale, la Giunta regionale assegna alle Province finanziamenti per

le funzioni direttamente svolte da queste ultime, in particolare le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 23 e per i coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.

## 2. Interventi

### 2.1 – Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni

Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi (art. 14, comma 2, L.R. 1/00).

#### Obiettivo

Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente, e dall'altro di rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi educativi e superare le liste d'attesa, consentendo quindi un aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti disponibili e domande effettivamente soddisfatte.

Il Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 8/02 richiede ai Governi degli Stati membri di introdurre misure per sostenere lo sviluppo dei servizi per l'infanzia elevando il numero dei posti per bambini della fascia di età 0-3 anni al 33% dei bambini in età entro il 2010.

Ciò significa che l'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da rilevare per la formulazione di un programma generale triennale, all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono orientare i Comuni e i soggetti interessati del proprio territorio ad una programmazione mirata e graduale degli interventi, prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano per il loro superamento un sostegno particolare.

Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una efficace utilizzazione delle risorse disponibili, prevedere e organizzare gli interventi nel triennio di riferimento sollecitando le Amministrazioni provinciali alla definizione di obiettivi percentuali intermedi.

Le Amministrazioni provinciali porranno particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali e ai conseguenti diversi livelli di difficoltà dando priorità agli interventi da realizzare:

- nei Comuni dove sono più significative le liste d'attesa, in rapporto alla popolazione 0-2;
- nei Comuni privi di servizi educativi per la prima infanzia.

Sarà compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare periodicamente la ricognizione dei servizi per la prima infanzia, in accordo con gli uffici regionali.

#### Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province

Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito in sede di riparto delle risorse con atto della Giunta regionale in accordo con le Province, verrà suddivisa in parti uguali tra le stesse. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i seguenti parametri:

- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in età 0-2 anni, residenti in ogni provincia;
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti) sulle classi di età 0-2 anni.

#### Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province

I finanziamenti verranno erogati dalle Province:

- a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
- b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in

concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione. In base all'art. 28, comma 2, il vincolo di destinazione nel caso di finanziamenti in conto capitale a soggetti privati è di durata ventennale.

Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalità indicate all'art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

### 2.2 – Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle spese di gestione (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori indicati all'art. 5, lettere a), b), c) e d). I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla legge regionale per l'accreditamento (art. 19).

#### Obiettivo

Sostenere i soggetti gestori di servizi educativi per l'infanzia nelle spese di gestione, in considerazione degli elevati costi di tali servizi al fine di garantirne la diffusione non solo nelle maggiori città, ma anche nei centri di minori dimensioni e per promuovere una pluralità di risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti.

#### Criteri di ripartizione delle risorse

La Giunta regionale ripartirà le risorse per la gestione dei servizi come segue:

- per i nidi e gli spazi bambini, in base al numero degli iscritti;
- per i centri per bambini e genitori, in base al numero dei bambini frequentanti.

#### Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province

I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'accesso ai contributi verrà definito dalle Province principalmente in base:

- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani – vedi art. 14 L.R. 6/04) e socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto anche allo sviluppo di attività economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.

L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a) dovrà garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei servizi integrativi, si prevederanno contributi differenziati in base all'orario di apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).

### 2.3 – Qualificazione dei servizi – Articolazione e differenziazione degli interventi (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)

#### Obiettivo generale

Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una pluralità di interventi, in particolare:

- a) figure di coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale;
- b) coordinamenti pedagogici provinciali;
- c) formazione permanente degli operatori.

*2.3.1 – Coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale di servizi aggregati (art. 34, comma 1 e art. 14, comma 4, L.R. 1/00)*

#### **Obiettivo**

Sostenere i soggetti gestori affinché provvedano a dotarsi di coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo professionale necessario ai fini della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e, più in generale, dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.

Il ruolo del coordinatore pedagogico è indispensabile per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato.

Il presidio svolto dalle Province potrà favorire azioni di regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio, perseguendo continuità e diffusione equilibrata di tale figura nell'ambito provinciale.

#### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Con atto della Giunta regionale si provvederà alla ripartizione delle risorse alle Province, in base al numero totale dei servizi coordinati (nidi, servizi integrativi e sperimentali), pubblici e privati. Si terranno presenti i Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti e i soggetti gestori privati la cui attività prevalente sia rivolta ai servizi educativi per la prima infanzia.

#### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

Il sostegno finanziario è previsto per i Comuni, con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti, per le Unioni di Comuni in cui siano presenti Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti e per i soggetti gestori privati che coordinano servizi educativi per la prima infanzia, anche unitamente a scuole dell'infanzia purché queste ultime non siano prevalenti. Le Amministrazioni provinciali determineranno il numero minimo e massimo dei servizi educativi coordinabili.

I destinatari dei finanziamenti sono:

- soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in appalto;
- soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.

I soggetti gestori privati, convenzionati o in appalto, dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).

Ai fini della determinazione del contributo andrà considerato, da parte delle Amministrazioni provinciali, l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per lo svolgimento delle attività, assumendo in particolare il riferimento al numero complessivo di servizi coordinati.

Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a dare continuità alla figura del coordinatore pedagogico.

*2.3.2 – Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art. 14, comma 1 lettera b), L.R. 1/00)*

#### **Obiettivo**

L'art. 34, comma 2 della legge regionale, ha previsto l'obbligo per le Province di istituire il coordinamento pedagogico provinciale. Sarà quindi un impegno delle Province promuovere sui loro territori i coordinamenti pedagogici provinciali, sedi di confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici, per la conoscenza anche dei differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici differenti. I coordinamenti pedagogici provinciali individueranno, inoltre, forme di raccordo con le figure di sistema, volte a perseguire l'integrazione delle politiche educative con quelle scolastiche, sociali e sanitarie.

#### **Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province**

Una quota del finanziamento regionale verrà suddivisa in parti uguali tra le Province. La restante quota sarà ripartita in base al numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio provinciale.

Le Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti i coordinatori pedagogici. Le Province si impegnano a monitorare e valutare gli esiti della formazione e a sollecitare tra i coordinatori una maggiore integrazione anche attraverso:

- l'adozione della figura di tutor per coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto dal gruppo;
- l'applicazione di una modalità di ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e consolidate hanno prodotto;
- il sostegno agli scambi pedagogici.

#### **Destinatari dei finanziamenti**

In base all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali spettano alle Province.

*2.3.3 – Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R. 1/00)*

#### **Obiettivo**

Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla realizzazione del sistema educativo integrato (art. 4, legge regionale).

Nell'ambito della formazione permanente degli operatori i coordinatori pedagogici svolgono compiti di programmazione e sostegno tecnico.

La formazione si orienterà verso saperi plurimi, la cui divulgazione può avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree disciplinari per le quali si richiede un approfondimento particolare. Le tematiche oggetto dei corsi dovranno assumere il tema dell'integrazione come paradigma della progettualità pedagogica.

Allo stesso modo il coordinatore pedagogico può sollecitare la visibilità delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo dagli operatori dei servizi, prevedendo, per quanto attiene ad alcuni corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di valorizzazione del capitale professionale acquisito.

#### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero degli operatori

che hanno effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo e scolastico precedente.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).

Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che, in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a 7), promuovono:

- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati, orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneità sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.

*2.4 - Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3, commi 7 e 8, art. 14, comma 4, L.R. 1/00, delibera del Consiglio regionale 646/05)*

### **Obiettivo**

“La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni” (art. 3, comma 7, legge regionale).

Per rendere il servizio sperimentale più possibile aderente ai bisogni del territorio, è opportuno il massimo coinvolgimento dei locali soggetti di rappresentanza sociale.

La deliberazione del Consiglio regionale 646/05, Allegato A, Par. 7) prevede: «Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne tenga costantemente informata la Regione: i Comuni che intendono attivare le sperimentazioni propongono

questa forma di servizio alle famiglie con bambini in età 0-3 anni, adottando le necessarie modalità di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori. Nel caso l'iniziativa provenga da un soggetto privato, questo dovrà informarne il Comune.».

La proposta dell'istituzione di un servizio sperimentale, anche gestito da un soggetto privato, deve dunque essere reso noto al Comune di appartenenza.

Come in precedenza, l'esistenza delle condizioni che giustificano la sperimentabilità del servizio sarà verificata da un nucleo di valutazione regionale, di cui faranno parte componenti del competente Servizio regionale; un rappresentante di ciascuna Provincia (o suo delegato). Al nucleo può intervenire un rappresentante del Comune nel cui territorio è prevista la sperimentazione.

Il nucleo decide unicamente sull'esistenza delle condizioni che giustificano la sperimentabilità, rimanendo ferme le debite procedure autorizzatorie dei Comuni per i servizi diversi dall'educatrice familiare.

Il nucleo di valutazione sarà costituito e regolamentato con atto dirigenziale.

Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce la supervisione in ordine al progetto presentato, la formazione permanente delle educatrici dei servizi sperimentali e il suo collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in particolare con i centri per bambini e genitori, anche grazie a forme di accesso agevolate.

Per rendere possibile l'apporto del Comune “Il soggetto gestore privato dovrà quindi previamente concordare con l'Amministrazione comunale le caratteristiche della sperimentazione”.

Oltre ai servizi sperimentali previsti dalla legge, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati altri progetti di servizi sperimentali.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni approvate dal nucleo di valutazione.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

- 1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.
- 2) Per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento, sono i soggetti gestori pubblici e privati.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 ottobre 2005, n. 27

**Indirizzi triennali 2005-2007 per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n. 12) (proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005, n. 1601)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1601 del 10 ottobre 2005, recante in oggetto "Indirizzi triennali 2005-2007 per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n. 12)";

preso atto delle modifiche e delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla Commissione assembleare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport", in sede preparatoria e referente all'Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 15695 in data 19 ottobre 2005;

visti:

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che:
  - inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale nella articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
  - assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni;
  - prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell'infanzia e con la scuola primaria;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" che:
  - all'art. 2, comma 1, lettera a) indica, tra le priorità, la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione e, alla lettera c) dello stesso articolo, il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi e scolastici, nonché dei servizi formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
  - all'art. 3, comma 4, lettera c) prevede «Interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo»;
  - all'art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge stessa, i «frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia»;
  - all'art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;
  - all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fon-

di a favore delle Province e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro", che prevede:

- all'art. 17, comma 1, che la Regione e gli Enti locali perseguano la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 2;

- all'art. 18, comma 1, che, ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali valorizzino gli aspetti educativi e di cura di tali servizi anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;

- all'art. 18, comma 2, che la Regione sostenga progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale;

- all'art. 19, comma 2, la Regione e gli Enti locali sostengano, riguardo al tema della qualificazione dell'offerta educativa, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;

- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni, che prevede:

- all'art. 4, comma 3, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità dei servizi 0-3 anni (nidi, servizi integrativi e sperimentali) con gli altri servizi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con quelli culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;

- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica";

- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";

- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università", art. 14, comma 1, lettera g);

viste inoltre le deliberazioni del Consiglio regionale:

- 609/04 "L.R. 8 agosto 2001, n. 26 art. 7. Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007";

- 610/04 "Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005-06 e 2006-07";

- 615/04 "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03-Anno 2004", che prevede (paragrafo 3.3.2) il collegamento degli interventi di qualificazione scolastica a favore di minori, anche in situazioni di disabilità o di disagio sociale, con quelli socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari e garanzie per una loro maggiore efficacia e, in ogni zona sociale, una specifica funzione di coordinamento, da esercitare nell'ambito degli eventuali accordi di programma, stipulati a livello provinciale;

considerato che:

- sul territorio regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualità e raggiungendo la quasi completa copertura della domanda;

- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i servizi per la prima infanzia, con le altre

- agenzie educative del territorio e la scuola primaria;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell'infanzia comunali che per quelle paritarie, ai fini della qualificazione dell'offerta formativa e per il raccordo verticale e orizzontale tra le varie agenzie educative sul territorio;
- ritenuto pertanto opportuno, in ragione della peculiarità evidenziata, distinguere il segmento 3-5 anni dagli altri ambiti di intervento previsti dalle leggi regionali citate, anche attraverso l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, estendendone altresì la portata alla promozione di interventi, nell'ottica della continuità, per progetti rivolti a bambini e bambine in età 0-5 anni;

dato atto che:

- per consolidata esperienza, i progetti finalizzati alla qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttività se realizzati a livello sovracomunale o interistituzionale, oppure, quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la divulgazione e la documentazione delle stesse, nonché la trasparenza nei confronti dei genitori;
- l'attuazione di tale raccordo è tradizionalmente promossa attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della promozione della qualità delle scuole stesse, nonché al monitoraggio e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie e condivise da esse e dalla comunità locale;

richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4";
- la L.R. 23/12/2004, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007" che per il settore infanzia prevede stanziamenti alle Amministrazioni provinciali finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 26/01;
- la L.R. 27/7/2005, n. 15 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

dato atto che:

- le risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati sono allocate negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della

Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007;

- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 10/10/2005;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1) di approvare sulla base di quanto indicato in premessa, gli "Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale" allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione del programma annuale provinciale, secondo i criteri indicati negli indirizzi triennali riportati nell'allegato;

3) di stabilire che:

- lo stanziamento complessivo delle risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, garantendone la più ampia diffusione.

## ALLEGATO

## Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale

### Premessa

I presenti indirizzi – relativi alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e in particolare alle scuole dell'infanzia che fanno parte del sistema paritario e degli Enti locali (di seguito denominate “scuole dell'infanzia”) – contengono gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire un quadro unitario e organico di riferimento per quanto riguarda la qualificazione, il miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, tramite la realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole dell'infanzia.

In particolare l'art. 3, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26 del 2001 prevede che tali interventi siano finalizzati a promuovere la qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con peculiare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria. Negli ultimi anni si è venuta consolidando un'attenzione specifica per gli anni ponte (2-4 anni e 5-7 anni), che il presente atto intende sostenere e promuovere.

### Finalità

Vista la situazione creatasi di forte carenza di posti, a causa dell'aumento della popolazione in età e delle contrazioni di risorse provenienti dallo Stato, nonché del diffuso convincimento che la scuola dell'infanzia costituisca un diritto per tutti i bambini, si definiscono linee di indirizzo e criteri generali che promuovano, nel rispetto delle autonomie e delle diverse identità pedagogico-didattiche:

- a) la generalizzazione della scuola dell'infanzia tramite interventi:
  - a1) in conto capitale, per l'ampliamento dell'offerta educativa, come impegno straordinario economico sull'edilizia, in relazione alla L.R. 39/80;
  - a2) in conto gestione, con lo stanziamento, in via transitoria ed eccezionale, di risorse regionali ai Comuni per sostenere l'aumento dell'offerta nella scuola statale, paritaria privata e degli Enti locali;
- b) la dotazione di coordinatori pedagogici:
  - sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità. Qualora il soggetto gestore sia l'Ente locale, il requisito di accesso al finanziamento è rappresentato dalla popolazione residente pari o inferiore a 30.000 abitanti. Il finanziamento può essere destinato altresì alle forme associative indicate dalla L.R. 11/01, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti. Le azioni potranno essere finanziate se presentate da associazioni di scuole dell'infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l'attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia. Le Province accerteranno l'inesistenza di finanziamenti ai sensi della L.R. 1/00 a favore dello stesso coordinatore;
  - prevedendo l'estensione della sperimentazione della figura del coordinatore pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali, su richiesta delle autonomie scolastiche, in accordo con Comune e Provincia, e tenuto conto dell'opportuna disponibilità di bilancio regionale;
- c) la realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati direttamente o tramite Enti locali, come previsto nell'art. 7, comma 2 della L.R. 26/01;
- d) la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema

nazionale di istruzione costituite:

- da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti locali;
  - da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;
- e) il miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 26 del 2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte. Le intese dovranno essere finalizzate a individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole dell'infanzia;
  - f) gli interventi e le relative azioni di monitoraggio del complesso dei progetti e delle iniziative, messi in campo con contribuzioni regionali, che vedranno impegnata direttamente la Regione, tramite il Servizio di competenza, le Province e gli Enti locali, disposti a collaborare con il Servizio interessato, nell'ideazione e nell'attuazione di progetti, di azioni, di ricerche e della loro documentazione e diffusione nell'ambito delle scuole dell'infanzia.

I progetti previsti dal punto d) ed e) potranno essere presentati solo su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.

### Indicazioni per l'elaborazione dei programmi provinciali

Le Province, nella elaborazione dei rispettivi atti, assegneranno le risorse per le finalità di cui ai punti a) e b) ed ai progetti di qualificazione e di miglioramento dell'offerta formativa di cui ai punti d) ed e).

In particolare per i punti d) ed e) ai fini dell'elaborazione degli atti, le Province dovranno tenere conto delle indicazioni, che vengono fornite di seguito, per orientare la progettazione e la conseguente valutazione:

- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale, quali ad esempio l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale ed azioni rivolte al coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- cura della documentazione relativa ai progetti educativi, ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività educativa e didattica per favorire scambi e buone prassi tra scuole e servizi educativi.

Le aggregazioni di scuole dell'infanzia dovranno essere costituite da un numero minimo di scuole definito con l'atto di ciascuna Amministrazione provinciale, a seguito di un'analisi sul proprio territorio, per perseguire la massima efficacia degli interventi. Per particolari realtà territoriali, in specie nelle zone montane, le aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola dell'infanzia, unitamente a uno o più servizi educativi o a scuole di diverso grado.

Le Province, data la conoscenza del territorio, potranno prevedere ulteriori indicazioni per una maggiore efficacia della

progettazione. Le stesse ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.

Nel perseguimento della generalizzazione della scuola dell'infanzia, ai fini di un'efficace programmazione dell'offerta, le Amministrazioni provinciali e comunali – nell'ambito della Conferenza provinciale di cui all'art. 46, comma 2 della L.R. 12/03 – promuovono accordi finalizzati a realizzare un sistema unitario di iscrizione o di altre forme di raccordo e razionalizzazione della domanda tra diverse tipologie gestionali (scuole statali, comunali e paritarie private).

La Regione promuoverà, in raccordo con i rappresentanti degli Enti locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti interessati, la messa a punto di strumenti per la raccolta omogenea di dati.

Per consentire un'analisi corretta della programmazione regionale e della conseguente spesa è necessario che le Province, come previsto dal comma 3, art. 8 della L.R. 26/01, trasmettano annualmente alla Regione dati, informazioni e valutazioni circa il raggiungimento nel proprio territorio delle finalità sopra descritte.

A tal fine la Regione concorderà con le Province uno schema tipo di relazione.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

La Giunta regionale, con propri atti, approverà annualmente il riparto dei fondi a favore delle Province e individuerà gli interventi di rilevanza regionale, nel rispetto della legge, dei presenti indirizzi triennali e delle compatibilità di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda:

- 1) il punto a1) del presente allegato (interventi in conto capitale), il riparto avverrà sulla base dei criteri indicati dalla deliberazione dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. 39/80 e successive modificazioni;
- 2) il punto a2) del presente allegato (interventi in conto gestione), il riparto avverrà secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota di finanziamento uguale per tutte le Province;
  - b. una quota in base all'utenza potenziale (bambini in età 3-5 anni);
  - c. una quota in proporzione all'aumento dell'offerta registrato nell'anno scolastico 2005 – 2006;
- 3) i punti b) (dotazione di coordinatori pedagogici), d) (qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali) ed e) (miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private), il riparto avverrà sulla base del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia, nonché dei servizi educativi per la prima infanzia aggregati alle scuole stesse.









## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna  
**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini  
**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì  
**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena  
**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)  
**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma  
**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.